



POLITECNICO DI MILANO

LA RETTRICE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e successive modifiche intervenute;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”, e successive modifiche intervenute;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche intervenute;

VISTO il Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81, “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e successive modifiche intervenute;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e successive modifiche intervenute;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il D.R. n. 2531/AG del 09.10.2012, con cui sono stati istituiti i nuovi Dipartimenti del Politecnico di Milano, attivati dal 1° gennaio 2013, tra cui il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani;

VISTO il D.R. n. 4339/AG del 02.12.2014, con cui è stato emanato il Regolamento organizzativo e di funzionamento del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, nella seduta del 15.07.2024, in ordine alle modifiche apportate al proprio Regolamento organizzativo e di funzionamento;

ACQUISITE le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rese nelle rispettive sedute del 21 e del 29 ottobre 2024, in ordine alla approvazione delle modifiche apportate al Regolamento organizzativo e di funzionamento del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

Art.1

- 1) Per le motivazioni espresse nelle premesse, il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, emanato con D.R. n. 4339 del 02.12.2014 è parzialmente modificato, come riportato nel testo, parte integrante del presente decreto.
- 2) Le modifiche sono indicate in *grassetto corsivo*.

Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Sezione I - Premesse e principi generali

ART. 1 - IL DIPARTIMENTO

- 1) Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, come indicato nel proprio Progetto **Strategico**, è la struttura organizzativa che, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto di Ateneo, persegue obiettivi di ricerca scientifica, di didattica e di formazione operando nel campo del progetto architettonico, urbano e degli interni, della pianificazione spaziale e del governo del territorio, delle politiche urbane e territoriali, della conservazione e dell'intervento sul patrimonio naturale e costruito, dell'interpretazione storico-critica dell'architettura, della città e del territorio.
- 2) Le competenze del Dipartimento sono multidisciplinari e cooperano rispetto ai temi di interesse specifico nel quadro di un comune progetto culturale, che implica capacità di analisi critica, **di sintesi ed elaborazione progettuale** e che si esplicita nella condivisione e nell'attuazione del Progetto Strategico di Dipartimento.
- 3) Il Dipartimento è dotato di autonomia organizzativa e gestionale, nei limiti fissati dalla normativa vigente.
- 4) Al Dipartimento sono attribuite le competenze previste dallo Statuto **di Ateneo**. Esso si articola in Sezioni Dipartimentali ai sensi del successivo art. 5.
- 5) Sono organi di governo del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio, la Giunta; sono organi di supporto i Consigli di Sezione, la Commissione Scientifica, la Commissione Didattica.

Sezione II - Organi dipartimentali di governo

ART. 2 - IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- 1) Il ruolo, le funzioni, le modalità di elezione, la durata del mandato e le incompatibilità del Direttore di Dipartimento sono definiti dallo Statuto di **Ateneo**.
- 2) Il Direttore di Dipartimento è responsabile della proposizione e della verifica dell'attuazione del **Progetto Strategico** del Dipartimento.
- 3) Il Direttore esercita, nell'ambito del Dipartimento, ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo e non espressamente attribuita ad altri organi del Dipartimento.
- 4) **Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Direttore designa un Direttore vicario, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.**

ART. 3 - IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

- 1) Il Consiglio di Dipartimento è l'organo decisionale del Dipartimento. Le sue scelte impegnano il Direttore di Dipartimento, e la Giunta che lo affianca, a rendere esecutiva la volontà espressa in sede di Consiglio.
- 2) Il Consiglio è costituito da tutti i docenti afferenti al Dipartimento e dalle rappresentanze definite dallo Statuto. Al Consiglio di Dipartimento sono attribuite le funzioni previste **dallo** Statuto.
- 3) Il Consiglio è convocato dal Direttore di Dipartimento, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
- 4) Il Consiglio può delegare alla Giunta di Dipartimento alcune funzioni deliberanti secondo quanto disposto **dallo** Statuto.
- 5) Alle sedute del Consiglio partecipa senza diritto di voto il Responsabile Gestionale con funzioni di Segretario verbalizzante e con il compito di garantire la correttezza formale delle deliberazioni assunte. **In caso di impedimento del Responsabile Gestionale, le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un sostituto appositamente designato in apertura di seduta.**

ART. 4 - LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

- 1) La Giunta ha il compito di coadiuvare il Direttore e il Consiglio nella gestione del Dipartimento e svolge attività di carattere istruttorio.
- 2) In particolare, la Giunta collabora con il Direttore per l'attuazione delle delibere del Consiglio e la gestione complessiva del Dipartimento.
- 3) La Giunta è presieduta dal Direttore ed è composta da 13 **componenti**, compresi lo stesso Direttore e il Direttore vicario. I **9 docenti componenti della Giunta** sono nominati dal Direttore; i 2 rappresentanti del **personale tecnico amministrativo sono eletti**, secondo le modalità definite nel successivo art. 13.
- 4) I **componenti** della Giunta devono essere il più possibile rappresentativi dei diversi **settori** disciplinari presenti nel Dipartimento.
- 5) Alle sedute della Giunta partecipa il Responsabile gestionale del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante. **In caso di impedimento del Responsabile Gestionale, le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un sostituto appositamente nominato in apertura di seduta.**
- 6) La Giunta è convocata dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei **componenti** ne faccia richiesta. E' data facoltà al Direttore di invitare alle sedute della Giunta di Dipartimento, senza diritto di voto, soggetti esterni che, in ragione delle loro specifiche competenze, possano contribuire alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno.
- 7) La durata del mandato della Giunta di Dipartimento, **che viene costituita entro 30 giorni dall'inizio del mandato del Direttore**, coincide con quello del Direttore. In caso di decadenza del Direttore, la Giunta di Dipartimento dovrà essere ricostituita.
- 8) La carica di **componente** della Giunta di Dipartimento **ha una durata di tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta**. La Giunta è nominata con decreto del Rettore. **È data facoltà al Direttore di assegnare specifiche deleghe ai componenti della Giunta.**
- 9) Qualora alla Giunta siano stati conferiti dal Consiglio di Dipartimento poteri decisionali in merito a specifiche questioni, le relative deliberazioni della Giunta sono valide solo se adottate con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Sezione III - Organi dipartimentali di supporto

ART. 5 - LE SEZIONI DIPARTIMENTALI

- 1) Il Dipartimento si articola in Sezioni **che vengono definite e deliberate dal Consiglio di Dipartimento (Allegato1)**, corrispondenti **agruppi di settori** disciplinari, stabiliti dalla normativa vigente, cui appartengono non meno di quindici docenti del Dipartimento, **compresi almeno due professori ordinari**.
- 2) I docenti del Dipartimento che appartengono a settori disciplinari non rappresentati da una specifica Sezione possono **appartenere** a una Sezione esistente o, stanti le condizioni sopraindicate, organizzarsi in Sezioni multidisciplinari.
- 3) Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa e finanziaria e non dispongono di personale amministrativo proprio.
- 4) Le Sezioni svolgono attività istruttorie, consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Dipartimento, **della Commissione Scientifica e della Commissione Didattica** in merito:
 - **allo sviluppo del personale docente del Dipartimento;**
 - alla raccolta dei materiali utili alla definizione degli indici di produttività del Dipartimento, sollecitando, ove opportuno o necessario, i **componenti** della Sezione a contribuire fattivamente all'attività scientifica e didattica del Dipartimento;
 - **alla proposta alla Commissione Didattica delle modalità di copertura dei corsi e dei moduli curriculari, in accordo con le Scuole, attraverso l'attribuzione degli affidamenti a copertura dell'obbligo didattico istituzionale dei docenti del**

Dipartimento e la proposta di incarichi diretti a docenti, studiosi, professionisti di chiara fama, italiani e stranieri.

- 5) Ogni Sezione elegge un Coordinatore tra i professori **ordinari** che ne fanno parte e può organizzare liberamente i propri lavori.
- 6) **Il Consiglio di sezione è convocato dal Coordinatore, oppure** su richiesta **motivata** di almeno un terzo dei componenti.
- 7) Il Coordinatore di Sezione rimane in carica tre anni **rinnovabili per un ulteriore mandato ed è componente** di diritto della Commissione Scientifica

ART. 6 – LA COMMISSIONE SCIENTIFICA

- 1) La Commissione Scientifica è l'organo del Dipartimento che elabora e **attua** il Progetto **Strategico** del Dipartimento.
- 2) La Commissione è composta dal Direttore del Dipartimento, dai Coordinatori delle Sezioni e da un altro componente per ciascuna Sezione, eletto secondo le modalità definite nel successivo art. **13**, e dai Coordinatori dei Dottorati afferenti al Dipartimento.
- 3) Spetta alla Commissione Scientifica:
 - proporre al Consiglio di Dipartimento, sentite le Sezioni, il piano di sviluppo del personale docente, con particolare riferimento alle richieste, alla destinazione e alle chiamate dei posti nei ruoli di professore e ricercatore, tenuto conto della produttività di ogni singola Sezione, delle esigenze didattiche e delle strategie di sviluppo della ricerca dipartimentale;
 - elaborare proposte e indirizzi atti a sviluppare l'attività di ricerca;
 - promuovere l'elaborazione di programmi e progetti di ricerca in grado di attuare il Progetto **Strategico** del Dipartimento;
 - monitorare le attività che concorrono alla produttività scientifica del Dipartimento e coordinare le Sezioni nella predisposizione dei materiali occorrenti alle periodiche operazioni di valutazione;
 - aggiornare le Sezioni, il Consiglio e la Giunta di Dipartimento in merito alle deliberazioni degli organismi di valutazione e predisporre le azioni più idonee per la miglior risposta possibile da parte del Dipartimento alle richieste degli organismi di valutazione.
- 4) La Commissione Scientifica **è presieduta dal Direttore**. La Commissione è convocata dal **Direttore** e si riunisce secondo un calendario stabilito collegialmente dalla stessa Commissione.
- 5) Per le funzioni spettanti alla Commissione Scientifica, il **Direttore** può formare delle sottocommissioni con preciso mandato. **In apertura di seduta la Commissione Scientifica nomina il Segretario verbalizzante.**

ART. 7 – LA COMMISSIONE DIDATTICA

- 1) La Commissione Didattica è composta dai docenti del Dipartimento che siano **Coordinatori** dei Consigli di Corsi di Studio, **dal Direttore o dal suo delegato nelle** Giunte delle Scuole con cui il Dipartimento è raccordato, **dai delegati alla** didattica **nella Giunta** dipartimentale, **dai referenti dei Settori disciplinari designati dai Coordinatori delle Sezioni dipartimentali.**
- 2) La Commissione elegge tra i suoi **componenti** un Presidente con funzioni operative. Spetta alla Commissione Didattica:
 - sovrintendere, in accordo con le Scuole, alla modalità di copertura dei corsi e dei moduli curriculari, **attraverso** l'attribuzione degli affidamenti a copertura dell'obbligo didattico istituzionale dei docenti del Dipartimento e la proposta di incarichi diretti a docenti, studiosi, professionisti di chiara fama, italiani e stranieri;
 - sovrintendere all'affidamento e al conferimento di incarichi per attività didattiche integrative.

La Commissione Didattica può inoltre:

- promuovere altre attività di formazione (master, corsi di perfezionamento, formazione continua, **scuole di specializzazione**);
- approfondire e suggerire le modalità di raccordo tra ricerca e didattica;
- promuovere la messa a punto di sperimentazioni sulle modalità didattiche e contribuire alla progettazione di modelli e percorsi formativi.

ART. 8 – ALTRE COMMISSIONI CONSULTIVE

- 1) Su proposta del Direttore, e previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, possono essere istituite altre Commissioni consultive al fine di supportare l'attività del Consiglio e della Giunta nell'istruttoria di specifici temi.

Sezione IV – Organizzazione dell'attività di ricerca

ART. 9 – I LABORATORI DI RICERCA

- 1) I docenti del Dipartimento che intendono condividere in modo continuativo attività di ricerca possono dare vita a Laboratori di ricerca. La denominazione di ciascun Laboratorio di ricerca è decisa dagli stessi proponenti, che provvedono a individuare fra i docenti del Laboratorio un Coordinatore scientifico. Il Consiglio di Dipartimento approva l'istituzione e la denominazione dei diversi Laboratori di ricerca.
- 2) **All'inizio di ogni mandato, ovvero ogni tre anni, i Coordinatori scientifici dovranno confermare al Direttore la prosecuzione delle attività dei laboratori di ricerca e segnalare eventuali esigenze di spazi di lavoro.**
- 3) I Laboratori di ricerca non hanno autonomia amministrativa e finanziaria e non dispongono di personale tecnico-amministrativo proprio, né dispongono di spazi assegnati in modo esclusivo.

ART. 10 - I LABORATORI SPERIMENTALI

- 1) Presso il Dipartimento sono attivati i Laboratori sperimentali, anche con dotazioni strumentali, elencati nell'Allegato 2.
- 2) La proposta di nuovi laboratori sperimentali deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento.
- 3) I laboratori sperimentali possono ottenere dal Dipartimento, **previo parere** della Giunta e approvazione in Consiglio di Dipartimento, un cofinanziamento per l'acquisto di beni strumentali.
- 4) I Laboratori sperimentali sono strutture permanenti che svolgono attività di servizio alla ricerca, alla didattica e alle attività in conto terzi.
- 5) Per ciascun Laboratorio sperimentale è previsto un Coordinatore scientifico nominato dal Direttore del Dipartimento, sentite la Giunta di Dipartimento e la Commissione Scientifica. **La nomina è approvata dal Consiglio di Dipartimento.** Il Coordinatore scientifico viene scelto tra i docenti del Dipartimento, **che assicurano un numero di anni di servizio non inferiore alla durata del mandato prima della cessazione del servizio**, e si fa carico di monitorare le attività del Laboratorio sperimentale riferendo **attività e risultati** alla Giunta e alla Commissione Scientifica.
- 6) I Coordinatori scientifici restano in carica tre anni e possono rivestire tale ruolo solo per **un massimo di** due mandati consecutivi. L'organizzazione di ciascun Laboratorio sperimentale, con particolare attenzione alle modalità di accesso ai diversi servizi, i tempi di erogazione dei servizi stessi e i modi di utilizzo, può essere definita da un Regolamento di Laboratorio sperimentale, approvato dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei Coordinatori scientifici.
- 7) **Per la gestione di ogni Laboratorio sperimentale il Responsabile gestionale del Dipartimento, sentito il Direttore e il Coordinatore scientifico, può prevedere l'allocazione di personale tecnico a supporto delle attività di ricerca, di didattica e di conto terzi (si, vedano sul punto, le Linee guida di funzionamento dei Laboratori di**

Dipartimento, ai regolamenti di laboratorio sperimentale e alla Comunicazione Organizzativa di Dipartimento).

ART. 11 – ARCHIVI

- 1) Il Dipartimento può avere in affidamento diversi archivi, per la cui gestione opera in stretta collaborazione con i competenti uffici ***dell'Area*** di Ateneo ***preposta***.
- 2) Al presentarsi della possibilità di acquisire un nuovo Archivio, la Commissione scientifica valuta preventivamente tale opportunità e, in caso di parere positivo, ne sottopone l'acquisizione ***all'Area di Ateneo preposta. Conclusa l'acquisizione, il Direttore procede alla nomina di un Coordinatore scientifico tra i docenti del Dipartimento, e di un eventuale Responsabile operativo tra il personale tecnico amministrativo. Le nomine devono essere approvate dal Consiglio.***

Sezione V – Gestione amministrativa del Dipartimento

ART. 12 - AMMINISTRAZIONE DEL DIPARTIMENTO

- 1) L'ambito gestionale di attività del Dipartimento e le responsabilità del Responsabile Gestionale, del Direttore del Dipartimento e del Direttore Generale sono definite dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità del Politecnico.

Sezione VI - Regole elettorali e gestione degli Organi collegiali

ART. 13 – REGOLE ELETTORALI

A. Elezioni del Direttore

- 1) Le elezioni del Direttore sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

B. Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato e degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento

- 1) Per l'espletamento delle votazioni per la elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, si fa riferimento ***allo*** Statuto, riguardo al numero dei rappresentanti da eleggere, e ***alle*** "Norme generali e comuni delle elezioni" del Regolamento Generale di Ateneo.
- 2) L'elettorato attivo è attribuito al personale tecnico-amministrativo, ivi compreso quello con contratto a tempo determinato, in servizio alla data di espletamento delle votazioni.
- 3) L'elettorato passivo è attribuito al solo personale tecnico-amministrativo di ruolo a tempo indeterminato in servizio alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.
- 4) Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e/o passivo si fa riferimento al Contratto Collettivo nazionale di Lavoro – Comparto Università, ai Regolamenti interni di Ateneo e alla normativa vigente in materia di pubblico impiego. ***Le nomine sono effettuate con decreto del Direttore Generale.***
- 5) L'elettorato attivo è attribuito, per ciascuna componente, agli assegnisti di ricerca e agli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca assegnati al Dipartimento alla data di espletamento delle votazioni.
- 6) L'elettorato passivo è attribuito, per ciascuna componente, agli assegnisti di ricerca e agli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca assegnati al Dipartimento alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.
- 7) Gli assegnisti di ricerca e gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca che ricoprono entrambi gli status, ai fini dell'attribuzione dell'elettorato passivo, devono optare per la componente per la quale intendono presentare la candidatura.
- 8) Sono in ogni caso esclusi dall'elettorato passivo gli assegnisti di ricerca e gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca sospesi dal relativo status anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare.
- 9) Le nomine sono effettuate con provvedimento del Direttore pro-tempore del Dipartimento. ***In caso di dimissioni o di cessazioni anticipate dei mandati elettorali dei***

rappresentanti delle componenti prima citate, devono essere indette elezioni suppletive con le medesime modalità di quelle primarie.

C. Elezioni della Giunta

- 1) I due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nella Giunta di Dipartimento vengono eletti a scrutinio segreto dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato assegnato al Dipartimento. Gli eletti vengono nominati **dal Direttore Generale**.
- 2) La Commissione elettorale, formata da tre componenti, viene nominata dal Direttore, che comunica inoltre la data dello svolgimento delle elezioni e la durata dell'apertura del seggio elettorale.
- 3) Ogni elettore ha diritto a esprimere un solo voto. **I mandati hanno durata triennale**.
- 4) Qualora uno dei rappresentanti si dimetta o per qualunque ragione cessi di far parte del Dipartimento, subentreranno i candidati che succedono in ordine di graduatoria. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita **verranno indette** elezioni suppletive.

D. Elezioni del Coordinatore e dei rappresentanti delle Sezioni in seno alla Commissione Scientifica

- 1) **Il Coordinatore e il rappresentante di ciascuna delle Sezioni dipartimentali in seno alla Commissione Scientifica** sono eletti all'interno delle *medesime*. Ciascuna delle Sezioni **Dipartimentali** elegge **il Coordinatore ed il rappresentante** al proprio interno sulla base di *candidature* presentate entro una settimana prima al Coordinatore *in carica* della Sezione dipartimentale. **Le elezioni del Coordinatore e dei componenti rappresentanti delle Sezioni dipartimentali in seno alla Commissione Scientifica sono contestuali nel rispetto della distinzione dei due ruoli.**

ART. 14 – ACCESSO AL DIPARTIMENTO E SICUREZZA

- 1) L'accesso a tutte le aree di pertinenza del Dipartimento e ai relativi servizi è stabilito da apposita regolamentazione **approvata dal Consiglio** di Dipartimento.
- 2) Le norme e le procedure relative alla sicurezza in Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 15 - DURATA E REVISIONE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento convocato in seduta plenaria a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed è emanato con Decreto Rettorale previa approvazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.
- 2) Il Regolamento entra in vigore dalla data dello stesso. Per la revisione del Regolamento, si applicano le stesse norme richieste per l'adozione.

ART. 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Per quanto non definito e previsto nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto ed al Regolamento Generale di Ateneo nonché alla normativa vigente in materia.

LA RETTRICE
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 SEZIONI

Sezione Progettazione architettonica

Sezione Disegno, Restauro e Storia dell'architettura

Sezione Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale

Sezione Scienze sociali, Humanities e Progettazione ambientale per l'architettura sostenibile

ALLEGATO 2 LABORATORI SPERIMENTALI

CCRR-Lab – Cambiamenti climatici, Rischio e Resilienza

L.A.D.C. – Analisi e Diagnostica del Costruito

MAUD – Mapping and Urban Data

TeCMArch – Techniques for the Conservation and Management of
Architectural Heritage

eERG – end-use Efficiency Research Group